

**CONTRIBUTO DELLA RETE  
SULLA  
COESISTENZA TRA OGM ED AGRICOLTURA  
CONVENZIONALE E BIOLOGICA**

*Rennes, 30 Novembre 2005*

Al fine di assicurare la coesistenza tra gli Organismi Geneticamente Modificati (OGM) e le agricolture convenzionali e biologiche, tanto a livello Locale e/o Regionale quanto a livello Nazionale, Europeo ed Internazionale, la Rete delle Regioni e Autorità Locali d'Europa firmatarie della Carta di Firenze<sup>1</sup>:

***Considerando che:***

- 1) La protezione dell'agricoltura convenzionale e di quella biologica, incluse le produzioni certificate (DOP, IGP, STG, etc.)<sup>2</sup>, passa dalla garanzia, a livello Locale e/o Regionale, dell'assenza di contaminazione da OGM;
- 2) Lo sviluppo sostenibile dell'agricoltura passa, alla luce dei principi enunciati nella Convenzione sulla Diversità Biologica (CDB) adottata a Rio de Janeiro nel giugno 1992 e ripresi nel Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici adottati a Montreal nel gennaio 2000, dalla preservazione a livello Locale e/o Regionale della biodiversità naturale e agricola;
- 3) La coesistenza tra OGM ed agricoltura convenzionale e biologica, che è praticabile solo a livello Locale e/o Regionale, passa dall'introduzione di regole che impongano, nel caso di contaminazione accidentale o tecnicamente inevitabile, una soglia di tolleranza equivalente allo "zero tecnico".

---

<sup>1</sup> Carta di Firenze sulla coesistenza tra ogm e cagricolture convenzionali e biologiche

<sup>2</sup> Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari e Regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992 relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari

## *Rivendicano il diritto a:*

1. Definire aree dove la coltivazione di piante Geneticamente Modificate (GM) e l'allevamento di animali Geneticamente Modificati (GM) saranno vietati<sup>3</sup>;
2. Modificare, in accordo con la Commissione Europea e con gli Stati Membri, i disciplinari tecnici dei prodotti agro-alimentari protetti e valorizzati da un marchio di qualità (DOP, IGP, IGT, ecc.)<sup>4</sup>, escludendo dai processi produttivi i vegetali e gli animali geneticamente modificati;
3. Istituire a livello Locale e/o Regionale, con il sostegno della Commissione Europea, dei sistemi di vigilanza e controllo delle piante ed animali GM basati sulle tecnologie innovative disponibili (osservazioni satellitari, sistemi informatici di previsione, etc.)<sup>5</sup>;
4. Definire le necessarie misure di prevenzione (fasce di separazione e distanze di sicurezza) al fine di evitare la contaminazione dell'agricoltura biologica e convenzionale da parte di OGM<sup>6</sup>;
5. Obbligare gli agricoltori che coltivano e/o allevano OGM ad informare, e provare che lo hanno fatto (con tutti i mezzi a loro disposizione), le loro Autorità Locali e/o Regionali e i vicini<sup>7</sup>;
6. Determinare, a livello Locale e/o Regionale, le aree (osservazioni satellitari, software di previsione meteo, ecc.) soggette a particolari e/o eccezionali eventi climatici di carattere ciclico e/o periodico, fissando, nelle zone così determinate a livello Locale e/o Regionale, specifici standard atti ad evitare ogni disseminazione incontrollata di OGM<sup>8</sup>;
7. Definire, al fine di preservare dalla contaminazione le zone non OGM, dei calendari di semina a livello Locale e/o Regionale<sup>9</sup>;

<sup>3</sup> vedi punto 1 del documento tecnico

<sup>4</sup> vedi punto 1 del documento tecnico

<sup>5</sup> vedi punto 2 del documento tecnico

<sup>6</sup> vedi punto 2 del documento tecnico

<sup>7</sup> vedi punto 3 del documento tecnico

<sup>8</sup> vedi punto 4 del documento tecnico

<sup>9</sup> vedi punto 5 del documento tecnico

8. Istituire, al fine di preservare dalla contaminazione le zone non OGM, percorsi formativi specifici per gli agricoltori che vogliono impiegare piante e/o animali GM e per i lavoratori coinvolti nella catena produttiva "OGM"<sup>10</sup>;
9. Separare completamente, tramite misure Locali e/o Regionali, la filiera di produzione OGM da quella non OGM<sup>11</sup>;
10. Obbligare gli agricoltori che impiegano OGM a mantenere ed aggiornare, su registri di campo messi a disposizione dalle autorità competenti, la lista dei lavoratori e l'inventario dei macchinari e degli altri rilevanti equipaggiamenti tecnici impiegati nella filiera di produzione di OGM<sup>12</sup>;
11. Partecipare, con la Commissione Europea, all'implementazione di un meccanismo di tracciabilità per le piante GM e gli animali GM al fine di assicurare la trasparenza dei processi industriali che impiegano OGM e così proteggere quelli che non li adottano<sup>13</sup>;
12. Istituire, in caso di contaminazione di zone non OGM da zone OGM, un idoneo sistema di sanzioni e risarcimenti basato sul principio "chi inquina paga"<sup>14</sup>;
13. Imporre al compratore di un fondo in cui siano coltivati e/o allevati OGM a rispettare le stesse obbligazioni del venditore<sup>15</sup>;
14. Porre tutti i costi derivanti, diretti ed indiretti, dalle attività menzionate sopra per assicurare la coesistenza tra OGM e agricoltura convenzionale e biologica alle strutture che adottano processi industriali che si avvalgono di OGM<sup>16</sup>.

---

<sup>10</sup> vedi punto 6 del documento tecnico

<sup>11</sup> vedi punto 7 del documento tecnico

<sup>12</sup> vedi punto 7 del documento tecnico

<sup>13</sup> vedi punto 8 del documento tecnico

<sup>14</sup> vedi punto 9 del documento tecnico

<sup>15</sup> vedi punto 10 del documento tecnico

<sup>16</sup> vedi punto 11 del documento tecnico

*Chiedono alle Istituzioni Europee che:*

- A. Le Regioni e/o le Autorità Locali siano definite, considerando il punto 2.1.5 della Raccomandazione CE 556/2003, quali il «livello più appropriato» per implementare la coesistenza, considerando che :
- a. le regole di coesistenza, vista la dimensione media delle aziende agricole europee, non sono applicabili a livello aziendale o interaziendale;
  - b. il livello regionale e/o locale è, considerandone la prossimità, il livello idoneo di cooperazione per implementare, in cooperazione e nella trasparenza con gli interessati sul territorio, la coesistenza come menzionato al punto 2.1.1 della Raccomandazione CE 556/2003.
- B. Delle Linee guida, elaborate a livello Europeo, definiscano l'implementazione della "coesistenza sostenibile" a livello Locale e/o Regionale, tenendo conto dei seguenti elementi:
- a. parametri tecnici necessari alla salvaguardia della biodiversità;
  - b. soglie di tolleranza, in caso di contaminazione dell'agricoltura non GM (sementi, ecc,) da OGM, pari allo "zero tecnico";
  - c. trasparenza e tracciabilità nelle filiere produttive "OGM" e nei processi industriali "OGM";
  - d. responsabilità, sanzioni e compensazione, in caso di contaminazione di zone non GM da OGM, secondo il principio "chi inquina paga";
  - e. regime di sanzioni adeguato in caso di contaminazione;
  - f. necessità di supportare studi di impatto, e conseguenti risultati economici, tecnici e/o scientifici, della coesistenza tra OGM ed agricoltura convenzionale e biologica.